

informanteAS



Novità e scadenze

24 giugno 2025
n°11




Novità

RESPONSABILITA' TRIBUTARIA

DEL PRESIDENTE DI
ASSOCIAZIONI

“
Sentenza Corte di Cassazione
n. 5278 del 28/02/2025
”



Secondo la Corte di Cassazione, la *responsabilità solidale relativamente ai debiti tributari* di un'associazione non riconosciuta, cioè non dotata di personalità giuridica, deriva dall'effettività dell'*ingerenza*, non essendo sufficiente l'assunzione della carica di legale rappresentante.

Tuttavia, il Presidente – che normalmente riveste tale carica all'interno di un'associazione - in quanto obbligato a redigere e presentare la dichiarazione dei redditi, può essere esente da responsabilità a fini fiscali solo se viene provata la sua estraneità all'effettiva gestione nel periodo in carica.

ESENZIONE IVA

VISITE CULTURALI GESTITE DA ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO

Sentenza Corte di Cassazione
n. 5681 del 04/03/2025

INAMMISSIBILITA' DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO

NELLA CONCESSIONE DI SERVIZI PUBBLICI

Sentenza TAR Sicilia
n. 1165 del 27/05/2025

NUOVA FUNZIONALITA' DEL RUNTS

PER I BILANCI ETS

Decreto Direttoriale del
Dipartimento del Terzo Settore
n. 111 del 06/06/2025

Secondo la Corte di Cassazione, l'art. 10 co. 1, n. 22 del D.P.R. 633/1972 – che dispone l'esenzione IVA per le "prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili" - individua quali sono gli enti e le attività destinatarie del beneficio.

Non solo lo scopo perseguito dagli enti (senza fini di lucro e di carattere eminentemente educativo), ma anche le singole prestazioni ('prestazioni proprie') devono rilevare.

Gli *enti* che fruiscono dell'esenzione devono quindi essere senza finalità di lucro, con esclusione delle società commerciali e degli imprenditori; mentre le singole prestazioni esentate dall'IVA sono solo quelle prive di finalità di lucro.

La sentenza del TAR afferma che nei rapporti di concessione di un servizio pubblico non è possibile l'affidamento diretto, nemmeno per importi inferiori alla soglia europea.

Infatti, essendo in presenza di una *concessione* e non di un appalto, non sarebbero applicabili le disposizioni, dettate dal Codice dei contratti pubblici, per l'affidamento diretto di un servizio.

Con questo Decreto, il Ministero del Lavoro ha aggiornato il tracciato informativo per la piattaforma telematica del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), modificando l'allegato B al D.M. 15 settembre 2020 n. 106 che illustra i contenuti e le modalità operative per la presentazione delle istanze al RUNTS.

Ai sensi dell'art. 48, co. 3 del Codice del Terzo Settore - CTS (D.Lgs. 117/2017), gli ETS sono tenuti a depositare, esclusivamente tramite il portale RUNTS, il proprio bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, quindi, entro il 30 giugno per gli enti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare.

Da quest'anno, a partire dal 10 giugno, nella piattaforma sarà presente una novità.

Dopo aver avviato la procedura per il deposito del bilancio, nella sezione denominata "Dati principali", comparirà, accanto alla voce "Anno di riferimento", un nuovo spazio contrassegnato come "**Totale entrate**".

In questo campo sarà necessario riportare l'importo indicato, arrotondato all'unità superiore, nel:

- modello B (rendiconto gestionale), alla riga corrispondente a "Totale proventi e ricavi";
- modello D (rendiconto per cassa), nella voce "Totale entrate della gestione".

La mancata compilazione del campo "Totale entrate" non consentirà di proseguire nella compilazione della pratica.

Gli artt. 8 e 14 del nuovo decreto legge 'fiscale' contenente disposizioni urgenti su vari ambiti del sistema tributario – pubblicato nella serie generale della G.U. n. 138 del 17/06/2025 – riguarda sia gli ETS (Enti del Terzo Settore) che le IS (Imprese Sociali), poiché apporta le seguenti modifiche, rispettivamente, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore - Cts) e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Decreto imprese sociali) per dare seguito alla comfort letter (v. n. 8 di InformAnteas) notificata dalla D.G. Concorrenza della Commissione europea:

- all'art. 101, co. 10 Cts, le parole: «di cui agli articoli 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 77»;
- all'art. 104, co. 2 Cts, le parole: «all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro» sono sostituite dalle seguenti: «a quello in corso al 31 dicembre 2025»;
- all'art. 18, co. 9 Dis, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - o le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo»;
 - o é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo quanto previsto dal primo periodo, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imprese sociali a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.».


Per gli ENTI DEL TERZO SETTORE viene:

- rimosso il riferimento alla autorizzazione da parte della Commissione europea per quanto riguarda le disposizioni fiscali indicate agli articoli 79 co. 2-bis, 80 e 86 Cts;
- stabilito che il nuovo regime fiscale del Terzo Settore si applicherà agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts) dal 1° gennaio 2026.

Per le IMPRESE SOCIALI viene:

- stabilita l'applicazione delle misure fiscali e di sostegno economico (art. 18 Dis) dal 1° gennaio 2026;
- viene ridotto il perimetro delle disposizioni soggette alla autorizzazione della Commissione europea.

Il D.L. 84/2025, pur lasciando ancora aperto per gli ETS il tema dei titoli di solidarietà (art. 77 Cts) e per le IS quello delle detrazioni e deduzioni fiscali per chi investe nel capitale sociale e nel patrimonio di queste imprese (art. 18, co. 3 e successivi Dis), chiarisce che la Comfort Letter ha esaurito il percorso autorizzatorio della Commissione europea.



Scadenze

15/07/2025

Associazioni in regime contabile super semplificato

Annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente.

Associazioni che svolgono attività di intrattenimento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

16/07/2025

Associazioni datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni di competenza del mese precedente.

Associazioni contribuenti Iva che versano il saldo 2024 a rate a decorrere dal 17/03/2025

Versamento della rata maggiorata dello 0,33% per ogni mese di differimento

Associazioni committenti di co.co.co. (collaboratori coordinati e continuativi)

Versamento dei contributi previdenziali relativi ai compensi pagati nel mese precedente.

Associazioni contribuenti Iva mensili

Versamento Iva dovuta per il mese precedente.

Associazioni committenti di prestatori occasionali

Versamento dei contributi previdenziali relativi ai compensi pagati nel mese precedente ai prestatori che hanno superato la soglia di 5.000 euro annui di compenso.

Associazioni che svolgono attività sportive e di spettacolo

Versamento dei contributi Inps (ex Enpals) relativi al mese precedente.

Associazioni sostituti d'imposta

Versamento delle ritenute alla fonte e rate di addizionali da conguaglio.

Associazioni titolari di Partita Iva che versano saldo e acconto delle imposte ratealmente dal 30 Giugno

Versamento della 2^a rata di imposte maggiorata dello 0,18%.

Associazioni titolari di contratti di locazione

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° Luglio 2025.

30/07/2025

31/07/2025

**Associazioni che svolgono
attività sportive e di spettacolo**

Trasmissione telematica all'Inps del modello EMens contenente i dati retributivi per il calcolo dei contributi del mese di giugno.

**Associazioni committenti di co.co.co.
(collaboratori coordinati e continuativi)**

Trasmissione telematica all'Inps del modello EMens contenente i dati retributivi per il calcolo dei contributi del mese di giugno.

Associazioni datori di lavoro

Versamento dei *contributi previdenziali* sulle retribuzioni di competenza del mese precedente

inform@NTEAS